



**DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI "EUR S.p.A."**

n. 02 del 05-01-2024

**PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. n.50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART.95, co. 2 DEL D.LGS. n.50/2016 VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.54, co. 3 DEL MEDESIMO DECRETO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO E SORVEGLIANZA PRESSO GLI EDIFICI, LE STRUTTURE E LE AREE DI PROPRIETA' E/O GESTITE DA "EUR S.p.A."**  
**CIG: 9900564BDD**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.p.A.**

**Premesso che:**

- con determinazione a contrarre n.93 del 19.06.2023 è stata indetta una procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, volta alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.54, co. 3 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei servizi di portierato e sorveglianza presso gli edifici, le strutture e le aree di proprietà e/o gestite da "EUR S.p.A.";
- in forza dell'atto di nomina area Governo Rischi e Capitale Umano prot. n.3 del 13.01.2023, l'Ing. Adriano Cirilli è stato nominato Responsabile del Procedimento per le fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione mentre l'Avv. Donata Nuzzo, giusto atto di nomina area Governo Rischi e Capitale Umano prot. n.175 del 07.06.2023, ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento;
- con proposta del 21.11.2023, il suindicato Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento ha rappresentato quanto segue:
  - in data 23.06.2023 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 3625719;
  - in data 02.08.2023 alle ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
  - entro il suddetto termine perentorio – così come attestato dal verbale di constatazione di ricevimento delle offerte, conservato agli atti della Società – sono pervenuti n. 16 (*sedici*) plichi virtuali da parte degli operatori economici partecipanti;
  - con determinazione n.114 del 31.08.2023 è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte ricevute;

**EUR SpA**

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma  
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77  
eurspa.it

Codice Fiscale 80045870583  
Partita Iva 02117131009  
Capitale Sociale € 738.248.000 i.v.

- in data 20.11.2023, come emerge dal relativo verbale agli atti di "EUR S.p.A.", la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata per procedere alla valutazione del "Modello 5 – Offerta tecnica criteri tabellari" ed all'attribuzione dei relativi punteggi di cui all'art. 18.1, Tabella A con riguardo agli elementi 1.1, 1.2 e 1.3, automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;
- nell'ambito di tale seduta, la Commissione di gara ha ravvisato difficoltà nella valutazione del criterio tabellare 1.3 "*Adeguatezza del curriculum tecnico del coordinatore tecnico operativo*" di cui alla Tabella A, art. 18.1 del Disciplinare di gara nel quale così, tra l'altro, si legge: "*Sarà valutato il numero di anni di esperienza come coordinatore tecnico in appalti di portierato e di sorveglianza di edifici e/o strutture di particolare pregio internazionale (quali, ad esempio, Centri Congressi o strutture fieristiche di livello internazionale, importanti sedi istituzionali, ecc)*";
- alla luce della formulazione del criterio *de quo*, la Commissione di gara non è risultata in grado di individuare, negli elenchi forniti dagli operatori economici, quali "*edifici e/o strutture*" potessero essere considerati in maniera oggettiva "*di particolare pregio internazionale*" e, pertanto, utili alla attribuzione del relativo punteggio tecnico;
- per quanto sopra, la Commissione di gara ha determinato di richiedere al Responsabile del Procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, per il tramite del Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, dei chiarimenti circa l'interpretazione del criterio n. 1.3 al fine di essere posta nella condizione di individuare in maniera oggettiva quali "*edifici e/o strutture*" debbano essere considerati "*di particolare pregio internazionale*" consentendo l'attribuzione del relativo punteggio tecnico alle offerte prodotte dagli operatori economici;
- in data 20.11.2023 il Responsabile del Procedimento in fase di acquisto ha sottoposto il quesito sollevato dalla Commissione di gara al Responsabile del Procedimento in fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione;
- in data 21.11.2023 il Responsabile del Procedimento in fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione ha comunicato che "*non sussiste alcun albo o elenco ufficiale giuridicamente rilevante che possa identificare in maniera oggettiva gli "edifici e/o strutture" da considerare "di particolare pregio internazionale"*";
- in data 21.11.2023 si è riunita la Commissione di gara la quale, alla luce della risposta fornita dal Responsabile del Procedimento in fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione, ha preso atto della impossibilità di attribuire il punteggio tecnico di cui al richiamato criterio tabellare 1.3.

**Considerato che:**

- l'ambiguità della formulazione del richiamato criterio tabellare 1.3 "*Adeguatezza del curriculum tecnico del coordinatore tecnico operativo*", attesa l'impossibilità di individuare in modo univoco gli "*edifici e/o strutture (...) di particolare pregio internazionale*", non consente alla Commissione di gara di procedere ad una adeguata e ponderata attribuzione del relativo punteggio tecnico e, conseguentemente, di selezionare un operatore economico che vanta specifica competenza in tale ambito;
- l'eventuale attribuzione del punteggio sulla base di tale criterio è suscettibile di inficiare irrimediabilmente il provvedimento di aggiudicazione che sarà adottato all'esito della procedura di gara, che risulterebbe affetto da illegittimità per eccesso di potere ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge n.241/1990 e s.m.i.;
- gli operatori economici partecipanti non potrebbero verificare in alcun modo la bontà dell'operato della Commissione di gara in quanto, alla luce della formulazione del criterio *de quo*, incorrerebbero nelle medesime difficoltà di quest'ultima nel verificare l'avvenuta attribuzione del punteggio tecnico alla platea concorrenti;
- la *lex specialis* della procedura di gara in oggetto si appalesa illegittima per i motivi sopra esposti;
- è opportuno intervenire in autotutela al fine di evitare che l'operato della Stazione appaltante incorra in ulteriori profili di illegittimità suscettibili di essere stigmatizzati dinanzi al giudice amministrativo e, pertanto, di rallentare ulteriormente la procedura di affidamento;
- ai sensi dell'art.30, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 "*Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici (...) si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile*";
- ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n.241/1990 e s.m.i., "*il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici*";
- sussistono le "*ragnioni di interesse pubblico*" sottese all'annullamento della procedura in oggetto, da rinvenirsi nell'esigenza della Stazione appaltante di individuare il miglior candidato per lo svolgimento del servizio anche sotto il profilo della specifica competenza nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura, nonché di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di gara, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di affidamento dei

contratti pubblici, evitando possibili ritardi derivanti dalla eventuale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione in ragione della eccessiva indeterminatezza del criterio *de quo*;

- non essendo stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, non risultano sussistenti “*provvedimenti (...) di attribuzione di vantaggi economici*” in favore degli operatori economici partecipanti;
- come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “*i vizi incidenti nella fase partecipativa di gara determinano la violazione dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario che postulano la massima partecipazione alle pubbliche gare, in condizioni di piena parità fra tutte le imprese idonee, ai fini dell’emersione della migliore offerta e dell’ottimale utilizzazione delle risorse pubbliche impiegate*” e, pertanto, rendono “*concreto ed attuale l’interesse pubblico generale ad un tempestivo intervento della stazione appaltante di ripristino della legalità mediante l’annullamento della procedura, a fronte di aspettative ancora molto limitate dei partecipanti alla procedura*” (Cons. St., sez. V, sent. n. 6323/2018);

ha proposto, ai sensi dell’art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 e s.m.i., di annullare in autotutela la determinazione dell’Amministratore delegato n.93 del 19.06.2023 e, per l’effetto:

- annullare in autotutela la *Procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, volta alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art.54, comma 3 del medesimo decreto per l’affidamento dei servizi di portierato e sorveglianza presso gli edifici, le strutture e le aree di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A.*” – CIG: 9900564BDD;
- annullare in autotutela tutti gli atti conseguenti, presupposti o comunque connessi alla procedura in oggetto.

**VISTI** gli artt. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e 21-*octies* e 21-*nonies* della legge n.241/1990 e s.m.i.;

**VISTA** la proposta di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-*nonies* della legge n.241/1990, che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** di annullare la procedura di gara indetta con determinazione dell’Amministratore delegato n.93 del 19.06.2023.

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato di “EUR S.p.A.”, Ing. Angela Maria Cossellu

**DETERMINA**



1. di approvare integralmente la Proposta di annullamento in autotutela ai sensi dell'art.21-*nonies* della legge n.241/1990 redatta dal Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di annullare in autotutela, ai sensi dell'art.21-*nonies* della legge n.241/1990, la determinazione dell'Amministratore delegato n.93 del 19.06.2023 e, per l'effetto di:
  - annullare in autotutela la "*Procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, volta alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.54, comma 3 del medesimo decreto per l'affidamento dei servizi di portierato e sorveglianza presso gli edifici, le strutture e le aree di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A.*" – CIG: 9900564BDD;
  - annullare in autotutela tutti gli atti conseguenti, presupposti o comunque connessi alla procedura in intestazione.
3. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti gli operatori economici partecipanti.

5

**L'Amministratore Delegato di "EUR S.p.A."**

*Ing. Angela Maria Cossellu*

FIRMATO DIGITALMENTE

